



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000293  
DATA: 30/12/2021 16:54  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI FORNITURA CON I POLIAMBULATORI E GLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE – TRIENNIO 2021-2023

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Gualandi Anna - Direttore Amministrativo

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- DIREZIONE SANITARIA
- UO CONTROLLO DIREZIONALE E STATISTICA
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000293_2021_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Ciotti Emanuele; Gualandi Anna	1287698864C734CFD8B1DF6209F6C0594973FB4540CC6D05D5B5B4BA607C0ABB
DELI0000293_2021_Allegato1.pdf:		AFE4F4059C6F09779D8BA3AB5ED39DC3E63921515D8443984CA27CA5DAF4105F
DELI0000293_2021_Allegato2.pdf:		F4BADD75610CF829B74A88543DF95DF9763C26C565D4DE838BADEBD9590F3348
DELI0000293_2021_Allegato3.pdf:		E51C6ABEF51167A3B44051BFF3017F703FB8385409BA4703EC5ACBC09BD34110
DELI0000293_2021_Allegato4.pdf:		8621BB6D85D760837F78A869013AB8F291EC83024D7AEF7E81E821DD75CDAE15



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000293_2021_Allegato5.pdf:		C9ECBF2406F2501009788EE0E67C785C DA5AF244C1FEB5273563A80D1BB4AD16
DELI0000293_2021_Allegato6.pdf:		7407C7BFF8C8E16DAD423ED6147CFBE B8EDD37EFD31EF1305D1A896DED97EC 54
DELI0000293_2021_Allegato7.pdf:		C6447871601225D3DF879FFD7A04DFD18 42792A13AA82C67E79FD77B54CCE1C9
DELI0000293_2021_Allegato8.pdf:		0D6F6691B7E45AF740120A9AED1F5DDB 5D6F6F976EB622ACD405E1DCCA6F0D31



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI FORNITURA CON I POLIAMBULATORI E GLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE – TRIENNIO 2021-2023

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore Amministrativo, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento.

Richiamato l'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che disciplina le regole per la stipula di accordi di fornitura tra gli enti del servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate e che le successive norme di cui agli artt. 8 sexies e octies definiscono i criteri di remunerazione delle medesime e il regime dei controlli;

Evidenziato che nel territorio della provincia di Ferrara sono presenti le strutture private accreditate, Ciemme Srl e MTL Sas, con le quali da diversi anni sono in essere contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni a favore della popolazione ferrarese, offrendo pertanto un importante contributo assistenziale alle strutture ospedaliere e territoriali pubbliche provinciali;

Considerato, inoltre, che nel tempo sono stati siglati accordi contrattuali con alcune strutture private accreditate ubicate al di fuori del territorio provinciale ed, in particolare, con la società Elside di S. Giovanni in Persiceto e Medipass, per gli ambulatori ubicati nelle zone limitrofe alla provincia di Ferrara;

Richiamata la normativa emergenziale emanata per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, in particolare il DL 18/2020, che prevede diverse opportunità di collaborazione tra gli enti del servizio sanitario nazionale e le strutture private al fine di fronteggiare la diffusione del virus;

Richiamati altresì gli accordi perfezionati tra la Regione Emilia Romagna ed ANISAP per far fronte all'emergenza pandemica e le relative indicazioni applicative, tra i quali particolare rilievo assume l'accordo di cui alla DGR 849/2020, che integra i contenuti dell'accordo Regione Emilia Romagna-ANISAP di cui a precedente DGR 167/2019;

Visti gli schemi di contratto relativi al triennio 2021-2023, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenenti le specificità e le caratterizzazioni prestazionali di ciascuna struttura e redatti sulla base dei testi consolidati in azienda;



Ritenuto necessario prevedere che gli effetti assistenziali ed economici degli accordi debbano essere riferiti al triennio 2021-2023, previo aggiornamento annuale dell'attività commissionata e del corrispondente valore economico, fatte salve, sia per la parte normativa che per quella economica, le diverse e successive determinazioni regionali che eventualmente dovessero intervenire nel corso della durata dei contratti;

Dato atto che gli oneri derivanti dai presenti accordi sono da iscrivere al conto economico 1053300101 "Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti" del bilancio 2021 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di riferimento;

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente";

Atteso che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

### **Delibera**

1) Di approvare gli allegati schemi di accordo contrattuale con i poliambulatori e gli altri soggetti privati accreditati provinciali ed extraprovinciali per le attività di assistenza specialistica ambulatoriale, a valere per il triennio 2021-2023, dando atto che gli effetti dei medesimi potranno essere estesi anche oltre la scadenza per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione dei nuovi accordi e dando altresì atto che le strutture interessate a tali accordi sono le seguenti:

Società Ciemme, per il Poliambulatorio di Mesola, il Poliambulatorio Vitalis di Ferrara e il Poliambulatorio di S. Agostino;

Società Elsida, per il Poliambulatorio di S. Giovanni in Persiceto;

Società Medipass, per i Poliambulatori di Pieve di Cento, Molinella, S. Pietro in Casale, Crevalcore e Casalecchio di Reno;

Società MTL, per lo Studio Odontoiatrico di Mesola.

2) Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da imputare al conto economico 1053300101 "Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti" del bilancio 2021 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di competenza.

3) Di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, al Responsabile Unico per l'Accesso, al Controllo Direzionale e Statistica, alla Direzione Amministrativa del Dipartimento Cure Primarie e al Collegio Sindacale.



4) Di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente".

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Alberto Fabbri

## **CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

Il presente contratto viene stipulato fra

**L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA**, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30 , C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai

e

**la Società MTL s.a.s.** di Tommaso Lucci presso la struttura accreditata di Mesola con sede legale in Mesola, via Gramsci n. 32, CF/PI 01572570388, nella persona dell'Amministratore Tommaso Lucci , che agisce in qualità di amministratore unico

e sarà valevole per il triennio 2021-2023, riguardando la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale di:

- odontostomatologia e ortodonzia;

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di Mesola.

### **PREMESSO QUANTO SEGUE**

Considerato che la Struttura MTL s.a.s. - Ambulatorio Odontoiatrico di Mesola (FÉ) - opera in regime di accreditamento istituzionale ottenuto con DGR n. 6007 del 20/5/2012, e che in data 25/7/18 con prot. PG/2018/0513923 è stata trasmessa ai competenti Uffici Regionali una domanda di rinnovo dell'accREDITamento, che con Nota RER prot. PG/2018/521250 è stata giudicata formalmente valida, si formalizza il presente accordo, in conformità alla normativa di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Quadriennio 2018-2021 recepito con DGR n. 167 del 4/2/2019;
4. alla DGR N. 2678 del 20/12/2004 di approvazione del programma "ASSISTENZA ODONTOIATRICA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROGRAMMA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA E LA DEFINIZIONE DI LIVELLI " e successiva DGR n. 374 del 27/03/2008 volta a garantire uniformità ed omogeneità nell'offerta dei servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale, definendo la tipologia delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti ai suoi cittadini, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti;

5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020" e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto "Approvazione accordo integrativo dell'accordo già sottoscritto con Anisap Emilia-Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019".
6. alla DGR 1770/2021 "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l'anno 2021".
7. alla DGR 344/2020." e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020"

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a garantire equità dell'offerta distrettuale ai propri assistiti;
- rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili.

Si ritiene pertanto di definire la committenza oggetto del presente Accordo così come indicato nei seguenti articoli:

## ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di visita odontoiatrica è riservato a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Usl di Ferrara. L'accesso è soggetto alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale.

Per gestire la corretta presa in carico del paziente (erogazione di prestazioni successiva alla prima visita), poiché la struttura MTL non è titolata al possesso del ricettario nazionale, il codice dell'impegnativa del medico di base relativo alla prima visita rimarrà di riferimento, per espletare il corretto debito informativo del flusso ASA della Regione, ai sensi del Disciplinary tecnico della Circolare 2 del 16/02/2011 "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28/11/2008".

L'accesso alle cure odontoiatriche è garantito solo a coloro che rientrano nelle tipologie di vulnerabilità sanitaria e sociale di cui alla DGR n. 2678/2004 e n. 374 del 27/03/2008 citate in premessa alla quale la Struttura dovrà fare riferimento nello stabilire la quota di partecipazione alla spesa.

A seguito della prima visita, verrà consegnato al paziente il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi e dovrà essere concordata con l'utente l'eventuale rateizzazione del pagamento senza applicazione di interessi.

Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino saranno incassate direttamente dalla Struttura che dovrà fornire agli utenti specifica ricevuta di pagamento per gli usi previsti dalle normative.

Nell'ambito dell'assistenza protesica, il costo dei manufatti dovrà essere uguale a quello applicato ai manufatti forniti direttamente dall'Azienda Usl tramite i propri servizi odontoiatrici, ed è indicato nella scheda allegata, parte integrante del presente accordo: **"MTL – PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI – SCHEDA PAZIENTE"**.

La scheda andrà compilata per ogni paziente che usufruirà delle prestazioni ivi specificate e dovrà essere allegata alle fatture relative ai manufatti protesici; tali fatturazioni dovranno essere tenute separate da quelle relative alle prestazioni odontoiatriche.

Per i pazienti tenuti al pagamento del manufatto, la struttura fatturerà direttamente all'utente, mentre per i pazienti che ricadono nelle categorie esentate, la fatturazione dovrà essere indirizzata all'Azienda UsI di Ferrara.

### 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società MTL s.a.s. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzioni di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società MTL s.a.s., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.

La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MTL s.a.s..

### 1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

MTL s.a.s. si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell'emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).

### 1.3 ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MTL s.a.s. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MTL s.a.s. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

## ART. 2. PRESTAZIONI

Le prestazioni odontoiatriche dovranno essere fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente" secondo le indicazioni della DGR n. 2678 del 20/12/2004 che regola le modalità dell'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna.

Le prestazioni che verranno fornite dalla struttura della Società MTL sono quelle indicate nelle tabelle di seguito riportate di cui al nomenclatore tariffario DGR n. 1906 del 19/12/2011.

<b>ODONTOIATRIA PEDIATRICA /ORTODONZIA</b>	
<b>Descrizione Prestazione</b>	<b>tariffa</b>
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE	23,00
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO	18,00
23.01-ESTRAZIONE DENTE DECIDUO	21,00
23.09 - ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE	43,00
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici)	48,00
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici)	72,00
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO	200,00
237101 - APICIFICAZIONE (PER SEDUTA)	16,00
23.71.1 - TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO	43,00
23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO	86,00
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE	21,00
24.39.1-LEVIGATURA RADICI	43,00
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO	29,00
96.54.2-SIGILLATURA SOLCHI E FOSSETTE	21,00
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma)	8,40
<b>CURE ORTODONTICHE</b>	
24.70.1 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI	139,00
24.70.2 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI	139,00
24.70.3 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICO FUNZIONALI	139,00
24.80.1 - RIPZ APPARECCHIO ORTODONTICO	32,00

ODONTOIATRIA ADULTI	
Descrizione Prestazione	tariffa
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE	23
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO	18
23.09-ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE	43
23.11-ESTRAZIONE RADICE RESIDUA	43
232001 - INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DELLA POLPA E OTTURAZIONE PROVVISORIA	14
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici)	48
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici)	72
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO	200
23.71.1 -TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO	43
23.71.2 -TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO	86
23.73-APICECTOMIA	86
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE	21
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO	29
96.54.3 - CURA STOMATITE, GENGIVITE, ALVEOLITE	14
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma)	8,4
23.43.1 - INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE	155
23.43.2 - ALTRA INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE	98
23.43.3 - INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA	20
23.49.1 - ALTRA RIPARAZIONE DENTARIA	43
99.97.2 - TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE	21

### ART. 3. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO

Il complesso delle prestazioni specialistiche erogate di cui all'articolo precedente, dovrà essere contenuto entro il valore massimo del budget assegnato, da ritenersi quale limite invalicabile a carico dell'Azienda USL.

Il valore economico massimo invalicabile del complesso delle prestazioni erogabili a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale aziendale è fissato **in € 58.800 al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti** incassati dalla struttura e che rappresenteranno un anticipo sui pagamenti dell'Azienda.

Il budget suddetto, ripartito indicativamente in € 21.325,00= per Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia ed € 37.475,00= per Odontoiatria adulti, in accordo tra le parti potrà essere modificato nella sua composizione nel limite del tetto economico complessivo.

L'importo concordato potrà subire revisioni qualora intervenissero disposizioni legislative al riguardo o in seguito a variazione della domanda di prestazioni oggetto del contratto che saranno comunque comunicate dal RUA con una formale richiesta di incremento del volume di prestazioni erogate.

In relazione a quanto stabilito nell'accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, MTL è autorizzata per l'anno 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente

## ART. 4 CONTROLLI SANITARI

L'Azienda UsI si riserva di effettuare i controlli atti a verificare la qualità, la congruenza e l'appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni regionali in materia.

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull'attività di specialistica ambulatoriale. I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).

La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.

L'Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.

L'Azienda UsI si riserva le necessarie verifiche in relazione all'appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata;
- consenso al trattamento dei dati.

### 4.1 Esito dei controlli

In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

## ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®

MTL s.a.s., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

### ART. 6. PAGAMENTI

Le fatture indirizzate all'Azienda USL dovranno essere distinte tra:

- PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE;
- MANUFATTI PROTESI.

L'importo fatturato relativo alle prestazioni odontoiatriche verrà corrisposto secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.

Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti relativi alle prestazioni odontoiatriche.

Le fatture dei manufatti dovranno sempre essere accompagnate dalle relative schede come precisato all'art. 1 del presente Accordo.

Entrambe le tipologie di fatture verranno riconosciute fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di cui al precedente articolo 3.

Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

#### **Debiti informativi**

MTL s.a.s. si impegna a garantire l'assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

## ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. in materia di informazione scientifica del farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale MTL s.a.s. dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti deputati all'attività di controllo dell'Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l'accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.

La Legge 190/2012 ha inserito all' art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici , che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza . Pertanto, la struttura MTL s.a.s. deve astenersi dall'attribuire detti incarichi.

## ART. 8 ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

## ART. 9 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa MTL Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;

garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;

- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;

- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto a compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle

operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

## ART. 10 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all'indirizzo <http://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società. Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.

La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.

La Struttura è tenuta altresì a fornire all'Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

## ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

MTL si impegna all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

## ART. 12 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

## ART. 13- VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023, previo aggiornamento annuale dell'attività commissionata e del corrispondente valore economico.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.

## ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto,

Ferrara \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
**Azienda USL di Ferrara**  
Dott.ssa Monica Calamai

L'Amministratore Unico  
**M.T.L. s.a.s.**  
Dott. Tommaso Lucci

ALLEGATI;

1. Scheda Paziente

## MTL - PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI - SCHEDA PAZIENTE

**Cognome e nome:** \_\_\_\_\_  
**Data di nascita:** \_\_\_\_\_  
**Comune di nascita:** \_\_\_\_\_  
**Codice fiscale:** \_\_\_\_\_  
**Comune di residenza:** \_\_\_\_\_

- ISEE entro 8.000 euro >> ticket 0; costo manufatti 0  
 ISEE da 8.001 a 12.500 euro >> ticket 40 euro per prestazione + intero costo manufatti  
 ISEE da 12.501 a 15.000 euro >> ticket 60 euro per prestazione + intero costo manufatti  
 ISEE da 15.001 a 20.000 euro >> ticket 80 euro per prestazione + intero costo manufatti  
 ISEE da 20.001 a 22.500 euro >> tariffa intera prestazione + intero costo manufatti  
 CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SANITARIA >> ticket 0; intero costo manufatti >> indicare cod. patologia: \_\_\_\_\_

### PRESTAZIONI PROTESI - DA INSERIRE IN FILE ASA

descrizione prestazione	codice	costo	q.tà	costo totale
Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa (per arcata)	23.43.1	155		
Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale (per arcata)	23.43.2	98		
Molaggio selettivo dei denti con tecnica diretta (per seduta)	23.49.1	43		
Riparazione protesi rimovibile fratturata	99.97.2	21		
Protesi rimovibile: aggiunta elementi e/o ganci	99.97.2	21		
Protesi rimovibile: ribasamento con metodo indiretto	99.97.2	21		
Protesi rimovibile: ribasamento con metodo diretto	99.97.2	21		
Inserzione di protesi provvisoria (per elemento)	23.43.3	20		
<b>totale da fatturare</b>				

### MANUFATTI PROTESI - DA FATTURARE SEPARATAMENTE

descrizione prodotto	costo	q.tà	costo totale
<i>protesi scheletrata</i>			
Scheletrato in cromo-cobalto con ganci e appoggi	77,05		
Parascheletrato comprensivo di ganci, appoggi e retina	50,25		
Punzone in cromo-cobalto	6,70		
Cassettato metallico	10,05		
Faccette in resina per cassettato metallico	14,07		
Attacchi di precisione	127,30		
<i>protesi mobile</i>			
Porta impronte individuale in resina	10,05		
Vallo in cera su base in resina	13,40		
Elemento della protesi e/o ancoraggio	12,73		
Ribasatura a caldo	33,50		
Protesi in nailon escluso costo denti	80,40		
Gancio in nailon	20,10		
Barra di rinforzo tipo Wapo	6,70		
<i>riparazioni</i>			
Aggiunta gancio su protesi in resina	6,70		
Riparazione protesi	10,05		
Aggiunta sella in cr-co a scheletrato	26,80		
Riparazione scheletrato	10,05		
Aggiunta gancio in cr-co	10,05		
Aggiunta gancio a filo con impronta	8,71		
Saldatura in cr-co su scheletrato esistente	10,05		
Trasformazione di vecchia protesi in protesi provvisoria	33,50		
<b>totale da fatturare</b>			

## ACCORDO DI FORNITURA PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE– TRIENNIO 2021-2023

Il presente contratto viene stipulato fra:

**L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA**, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai,

e

**la Società CIEMME s.r.l.** con sede legale in Via Innerio 10, 40138 - Bologna - C.F./P.L 03835350376, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Federico Monti, che agisce in qualità di legale rappresentante **e sarà valevole per il triennio 2021-2023**, riguardando la fornitura di prestazioni specialistiche per le discipline di:

- Recupero e Riabilitazione;
- Dermatologia;
- Ortopedia.

rivolte a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi presso le strutture della società:

- Poliambulatorio di Mesola Via Pomposa, 26, 44026 Mesola (FE)
- Poliambulatorio Vitalis Via Ravenna 163, 44124 Ferrara (FE)
- Poliambulatorio di S. Agostino, Via E. Facchini, 34, 44047 Terre del Reno - S. Agostino (FE)

### PREMESSA

L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione del virus Covid-19, che ha determinato uno stravolgimento degli assetti organizzativi ed erogativi delle strutture sanitarie pubbliche e private in funzione delle variazioni intervenute nella domanda di prestazioni sanitarie; il medesimo quadro pandemico ha inoltre comportato la necessità di rivedere in modo radicale le modalità operative di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di garantire il massimo livello di sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti.

Compatibilmente con tale critico contesto, la definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1035/2009 *“Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006”*, n. 167/2019 *“Accordo quadro Regione-ANISAP e n. 603/2019 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”*.

Le strutture CIEMME operano in regime di accreditamento istituzionale sulla base dei seguenti documenti:

- Poliambulatorio Vitalis: Determina RER n. 13019 del 7/12/2009, determina RER n. 14159 del 23/10/2015 e determina RER n. 17647 del 30/09/19 di rinnovo;
- Poliambulatorio di Mesola: Determina RER n. 5529 del 20/05/2013 (accreditamento provvisorio), conferma accreditamento provvisorio con nota RER 64878 del 3/11/15 e determina RER n. 17647 del 30/09/19 di rinnovo;
- Poliambulatorio di Sant'Agostino: Determina n.16655 del 23/10/17.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza di erogazione delle prestazioni specialistiche nella disciplina di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, che costituisce l'attività prevalente della Società CIEMME, è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- è necessario consolidare il consumo di prestazioni di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale (d'ora in poi RRF) da parte di residenti nella provincia di Ferrara presso le strutture provinciali, con particolare attenzione al regime ambulatoriale;
- la Società CIEMME s.r.l. è soggetto istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale all'esercizio delle funzioni relative alla branca di Fisiocinesiterapia e Rieducazione Funzionale, possiede professionalità e strutture adeguate, idonee attrezzature ed i margini operativi necessari per garantire la messa in atto di progetti speciali mirati al recupero/contenimento della mobilità passiva, anche in considerazione dell'ubicazione delle strutture;
- la Società CIEMME s.r.l. garantisce il perseguimento degli obiettivi di appropriatezza clinico assistenziale previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (d'ora in poi LEA) e dalle linee guida proposte dalle principali Società Scientifiche nazionali nell'ambito delle discipline trattate, con particolare riferimento al concetto assolutamente centrale della "presa in carico del paziente" e del conseguente adeguamento del piano terapeutico.

Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020" e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto "Approvazione accordo integrativo dell'accordo già sottoscritto con Anisap Emilia-Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019".

## **TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO**

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

1. lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato si inserisce in un disegno di rete assistenziale, tesa a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie, attraverso integrazioni e partecipazioni sinergiche;
2. tale opportunità salvaguarda il principio di libera scelta del luogo di cura, nel pieno rispetto di quanto dettato dai Livelli Essenziali di Assistenza in termini di prestazioni appropriate da garantire alla popolazione;
3. lo sviluppo della collaborazione promuoverà inoltre la messa a punto di eventuali "progetti speciali", da predisporre per temi di particolare rilevanza;
4. viene perseguito, altresì, l'efficiente ed appropriato uso delle risorse disponibili nell'ambito dei budget di spesa programmati dalla Regione Emilia-Romagna per le proprie Aziende.
5. Il recupero dei flussi di mobilità passiva per le prestazioni oggetto dell'accordo.

Le Parti intendono regolare la produzione di prestazioni sanitarie di degenza e specialistica da parte della Società CIEMME s.r.l. per il periodo 2021-2023 a favore dei cittadini residenti nella provincia di Ferrara e a tal fine

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritte nell'allegato "COMMITENZA 2021-2023 – DETTAGLIO PRESTAZIONI", che dovranno essere programmate in maniera uniforme nel corso dell'anno e fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente".

I volumi indicati nell'allegato sopracitato sono da considerarsi indicativi; l'offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

Con riferimento alla disciplina di RRF, le prestazioni che verranno fornite dalla società CIEMME s.r.l. sono quelle previste dalla vigente normativa in tema di LEA.

### **ART. 2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE**

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire nei seguenti casi:

- a) attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (Visita o visita di controllo) con priorità D,B,P da parte del medico di medicina generale;
- b) cittadini in possesso di piano terapeutico individuale, prescritto da parte di specialisti ambulatoriali accreditati pubblici o privati operanti presso le Strutture CIEMME nelle discipline di fisioterapia, ortopedia/traumatologia (come nel caso di invio post-operatorio secondo protocollo già condiviso oppure come nel caso di invio da altra struttura pubblica).

Si precisa inoltre che il primo accesso alle prestazioni anche da parte di cittadini residenti in altre Usl della Regione o fuori Regione, dovranno avvenire tramite CUP, come esplicitato dalla Nota RER n.510035 del 5/6/19 "Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Emilia Romagna (DGR 167/2019)".

### ART. 3 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

La Società CIEMME si impegna a realizzare con oneri a carico della stessa, le seguenti attività:

- Implementazione di tutte le funzionalità necessarie all'ingresso nella rete SOLE in particolare finalizzate all'invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- Verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale;
- Entrambe le parti si impegnano inoltre a concordare l'integrazione degli applicativi o altre modalità operative per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket e la gestione della riscossione dei ticket riferiti a doppi appuntamenti in strutture diverse ma facenti capo a un'unica ricetta;
- Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a società CIEMME s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP;
- Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, la Società CIEMME s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzioni di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società CIEMME s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti con la struttura identica all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società CIEMME s.r.l.

### ART. 4 - VALORIZZAZIONE DELL'ACCORDO

**Il tetto di spesa complessivo dedicato ai residenti in provincia di Ferrara viene fissato in euro 510.000,00 al netto dei ticket incassati dalla Società CIEMME.**

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

In relazione a quanto stabilito nell'accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, CIEMME è autorizzata per l'anno 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente.

## ART. 5 Adesione al sistema PagoPA®

La Società CIEMME s.r.l., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

## ART. 6 - PAGAMENTI

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011 e s.m.i. Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.

Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

### 6.1 Flussi finanziari connessi alla mobilità interregionale

Per quanto riguarda la mobilità attiva interregionale l'Azienda Usl di Ferrara liquiderà in anticipazione le relative fatture, fatta salva la garanzia di compensazione di tali prestazioni nei flussi di mobilità che verranno successivamente validati a livello interregionale.

### 6.2 Debiti Informativi

CIEMME si impegna a garantire l'assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

## ART. 7 - MODALITÀ DI CONTROLLO

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella Società CIEMME s.r.l.).

La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.

L'Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.

L'Azienda USL si riserva le necessarie verifiche in relazione all'appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

### 7.1 Esito dei controlli

In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

### 7.2 Controlli di Qualità

L'Azienda AUSL di Ferrara potrà istituire, concordando con la controparte e fornendo le modalità operative, dei controlli di qualità uniformati a linee guida esistenti di società scientifiche accreditate, su specifiche prestazioni oggetto del presente contratto. A scopo puramente esemplificativo e non esaustivo, si potranno fare controlli su referti per verificare che abbiano struttura idonea per permettere una adeguata diagnosi senza dovere ripetere la prestazione a breve termine.

## ART. 8 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

## ART. 9 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa CIEMME Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato; garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo. Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile. Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi. La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

## ART. 10 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all'indirizzo <http://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni

successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.

La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.

La Struttura è tenuta altresì a fornire all'Azienda USL di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

## ARTICOLO 11 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. in materia di informazione scientifica del farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, Società CIEMME s.r.l. dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti dell'Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l'accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.

La Legge 190/2012 ha inserito all' art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici , che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza. Pertanto, le strutture della Società CIEMME s.r.l. devono astenersi dall'attribuire detti incarichi.

## ART. 12 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

CIEMME si impegna all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

CIEMME si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

L'AUSL si impegna a fornire a CIEMME il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con l'Ente Pubblico.

## ART. 13 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

## ART. 14- DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023, previo aggiornamento annuale dell'attività commissionata e del corrispondente valore economico.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.

## ART. 15 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

---

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale. Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, lì

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Monica Calamai

L'Amministratore Unico Società CIEMME s.r.l.  
Dott. Federico Monti

**COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2021-2023 - Società CIEMME s.r.l.****CIEMME MESOLA****056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE**

<b>PRESTAZIONI</b>	<b>Q.TA'</b>
81.92 Iniez. Sost. Terapeutiche in art. o leg.	1100
89.01.W Visita di controllo	60
89.7B.2 Prima visita	700
93.26 Risoluz. manuale aderenze articolari	170
93.35.2 Irradiaz. Infrarossa	520
93.39.7 Elettrotrp	600
Sedute di riabilitazione	8200

**CIEMME SANT'AGOSTINO****056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE**

<b>PRESTAZIONI</b>	<b>Q.TA'</b>
81.92 Iniez. Sost. Terapeutiche in art. o leg.	300
89.7B.2 Prima visita	800
93.26 Risoluz. manuale aderenze articolari	220
93.39.7 Elettrotrp	500
Sedute di riabilitazione	8000

**CIEMME VITALIS**

<b>PRESTAZIONI</b>	<b>Q.TA'</b>
<b>032-NEUROLOGIA</b>	
89.13 Prima visita	220
<b>036-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</b>	
89.7 Visita generale	550
<b>052-DERMATOLOGIA</b>	
89.7A.7 Prima visita	250
<b>056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE</b>	
81.92 Iniez. Sost. Terapeutiche in art. o leg.	1000
89.7B.2 Prima visita	2200
93.26 Risoluz. manuale aderenze articolari	600
93.35.2 Irradiaz. Infrarossa	400
93.39.7 Elettrotrp	330
Sedute di riabilitazione	13500

**CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA  
AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

Il presente contratto viene stipulato fra:

**L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA**, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30 , C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai

e

**la Società privata EL.SI.DA. s.r.l. Socio Unico**, (presso la struttura accreditata Poliambulatorio Privato Medica di San Giovanni in Persiceto) con sede legale in Viale Minghetti 4 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), C.F./PI 01514181203, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Guglielmo Brayda di Soletto, che agisce in qualità di legale rappresentante

e sarà valevole per IL TRIENNIO 2021-2023, riguardante la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali (prime visite e diagnostica) di

- RISONANZA MAGNETICA (RM);
- OCT retinica;
- altre prestazioni afferenti alle discipline di radiologia, cardiologia e oculistica.

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di EL.SI.DA. (Poliambulatorio Medica) di San Giovanni in Persiceto (BO).

La tipologia delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto (Allegato 1)

**PREMESSO QUANTO SEGUE**

che la struttura Medica:

- è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
- opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010.
- Accetta il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Emilia-Romagna

Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;

2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020” e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione accordo integrativo del contratto già sottoscritto con Anisap Emilia Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019”.
6. alla DGR n°1875 del 14/12/2020 “adeguamenti alle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna - modifiche alla DRG n. 1673/2014.”.
7. alla DGR 1770/2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l’anno 2021”.
8. alla DGR 344/2020.” e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020”

Le parti firmatarie del presente Contratto condividono i seguenti presupposti e obiettivi:

- lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
- il rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- la garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- la salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- l’appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
- il recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto del contratto.

Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente contratto per il triennio 2021-2023 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato (Allegato 1).

## ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.

La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse.

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara dovrà di norma avvenire attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale.

La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009.

In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.

### 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzioni di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società EL.SI.DA s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.

La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società EL.SI.DA s.r.l..

### 1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

EL.SI.DA. si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell'emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).

## ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società EL.SI.DA s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

## ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO

**Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 178.000,00 al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società EL.SI.DA.**

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

L'offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

L'Azienda UsI di Ferrara, nell'ambito del proprio potere programmatico, riferito all'attività specialistica ambulatoriale commissionata alla Struttura, chiede che sia data applicazione a quanto definito nell'ambito della DGR 704/2013 "Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo questa Azienda chiede, per l'anno in corso, di programmare quindi i volumi di RM osteoarticolari, OCT retinica e RM cerebrale secondo lo schema allegato (Allegato 1).

In relazione a quanto stabilito nell'accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, EL.SI.DA s.r.l. è autorizzata per il 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al primo capoverso.

## ART. 4 – CONTROLLI SANITARI

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).

La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.

L'Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.

L'Azienda Usl si riserva le necessarie verifiche in relazione all'appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata;
- consenso al trattamento dei dati.

### 4.1 Esito dei controlli

In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

### 4.2 Controlli di qualità clinica

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti degli standard di prodotto applicabili ai referti delle prestazioni erogate. Gli standard sono definiti secondo linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali riconosciute. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.

Per l'anno 2021 il controllo qualità sarà applicato all'adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il format allegato (Allegato 2). E' richiesto che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

L'AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a EL.SI.DA. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, verranno segnalate alla struttura e, se condivise sotto il profilo della loro congruità, non si procederà al pagamento, fatta salva la possibilità di ricorrere all'arbitrato previsto dagli accordi regionali in essere.

Per il 2022 e 2023 AUSL procederà all'individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo

## ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®

EL.SI.DA., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs.

n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

## ART. 6 - PAGAMENTI

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione Emilia-Romagna, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.

Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.

L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

### 6.1 Debiti informativi

EL.SI.DA s.r.l. si impegna a garantire l'assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

## ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. in materia di informazione scientifica del farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, EL.SI.DA. dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti dell'Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l'accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.

La Legge 190/2012 ha inserito all' art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza. Pertanto, la struttura EL.SI.DA. deve astenersi dall'attribuire detti incarichi.

## ART. 8 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.

L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

## ART. 9 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa EL.SI.DA s.r.l. Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i già menzionati soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di

designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Contratto a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla già menzionata comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla già menzionata designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai già menzionati articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, del contratto. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

## ART. 10 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all'indirizzo <http://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.

La validità del presente contratto è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.

La Struttura è tenuta altresì a fornire all'Azienda UsI di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopraccitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

## ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

EL.SI.DA s.r.l. si impegna all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

EL.SI.DA s.r.l. si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

L'AUSL si impegna a fornire a EL.SI.DA s.r.l. il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con l'Ente Pubblico.

## ART. 12 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

## ART. 13 – VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023, previo aggiornamento annuale dell'attività commissionata e del corrispondente valore economico.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.

## ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Il presente Contratto, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara, lì

Il Direttore Generale  
**Dell'Azienda USL di Ferrara**  
Dott.ssa Monica Calamai

---

L'Amministratore Unico  
della **Società privata EL.SI.DA. s.r.l.**  
(Dott. Guglielmo Brayda di Soletto)

---

**COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2021-2023 - ELSIDA**

<b>DISCIPLINA</b>	<b>PRESTAZIONI</b>	<b>Q.TA'</b>
008-CARDIOLOGIA	89.7A.3 Prima visita cardiologica	50
	89.52 Elettrocardiogramma	50
	89.50 Elettrocardiogramma dinamico	55
	88.72.3 Ecocolordopplergrafia cardiaca	100
014-CHIRURGIA VASCOLARE	88.73.5 Ecocolordoppler tronchi sovraaortici	100
	88.72.2 Ecocolordopplergrafia arti sup.o inf. o dist.	75
034-OCULISTICA	95.02 Esame complessivo occhio	130
	95.12 Angiogr. Con fluoresceina a angioscp. Oculare	240
069-RADIOLOGIA	RM Addome	60
	RM Altre	45
	RM Cerebrali	260
	RM Colonna da DGR 704	200
	RM Muscolo scheletrica da DGR 704	330

## **CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

Il presente contratto viene stipulato fra:

**L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA**, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai

e

la **Società MEDIPASS s.r.l.** con sede legale in Via Ilio Barontini, 20 40138 - Bologna - C.F./P.I 01790611204, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Guglielmo Brayda di Soletto, che agisce in qualità di legale rappresentante

e sarà valevole per il triennio 2021-2023, riguardando la fornitura di prestazioni di:

- diagnostica per immagini (RX),
- ecografia,
- diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria),
- ecocolordoppler,
- ecocardiogrammi.

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nelle sedi presso cui le suddette società operano:

- Ambulatori di Pieve di Cento, Molinella, San Pietro in Casale, Crevalcore, Casalecchio di Reno (BO).

La tipologia delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto (Allegato 1)

### **PREMESSO QUANTO SEGUE**

La struttura Medipass:

- è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
- opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010 ed in base ai seguenti documenti:
  - DGR 2643 del 24/02/2017 (Accreditamento Casalecchio di Reno),
  - DGR 12289 del 2/10/2010 (Accreditamento Molinella),
  - DGR 12288 del 2/11/2010 (Accreditamento Pieve di Cento),
  - DGR 12286 del 2/11/2010 (Accreditamento San Pietro in Casale),
  - DGR 12290 del 2/11/2010 (Accreditamento Crevalcore)
  - DGR 21947 del 27.11.2019 "MEDIPASS - Servizio di Diagnostica per immagini, Strutture ambulatoriali di Crevalcore (BO),Molinella (BO), Pieve di Cento (BO), San Pietro in Casale (BO) – "Rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale"

- Accetta il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Emilia-Romagna

Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2018-2021 – recepito con DGR 167 del 4/2/19;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020" e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto "Approvazione accordo integrativo dell'accordo già sottoscritto con Anisap Emilia-Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019".
6. alla DGR 1770/2021 "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l'anno 2021".
7. alla DGR 344/2020." e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020"

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
- rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
- recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto dell'accordo.

Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente Accordo per il triennio 2021-2023 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato (ALLEGATO 1).

## ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa presentazione di prescrizione di primo accesso (accesso 1) con priorità B,D,P di prestazioni di diagnostica per immagini, ecografie, diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria), ecodoppler e ecocardiogramma da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.

La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse nel corso dell'anno.

La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009

In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.

### 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzioni di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società MEDIPASS s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.

La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MEDIPASS s.r.l..

### 1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

MEDIPASS si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell'emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).

## ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MEDIPASS s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MEDIPASS s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

## ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO

**Il tetto di spesa complessivo viene fissato in euro 75.000,00 al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società MEDIPASS.**

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

L'offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

In relazione a quanto stabilito nell'accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, MEDIPASS è autorizzata per l'anno 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente.

## ART. 4 – CONTROLLI SANITARI

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).

La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.

L'Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.

L'Azienda Usl si riserva le necessarie verifiche in relazione all'appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata;
- consenso al trattamento dei dati.

#### 4.1 Esito dei controlli

In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

#### 4.2 Controlli di qualità clinica

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti degli standard di prodotto applicabili ai referti delle prestazioni erogate. Gli standard sono definiti secondo linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali riconosciute. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.

Per l'anno 2022 il controllo qualità sarà applicato all'adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il format allegato (Allegato 2). E' richiesto che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

L'AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a MEDIPASS. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, verranno segnalate alla struttura e, se condivise sotto il profilo della loro congruità, non si procederà al pagamento, fatta salva la possibilità di ricorrere all'arbitrato previsto dagli accordi regionali in essere.

Per il 2022 e 2023 AUSL procederà all'individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo

## ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®

MEDIPASS, come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

## ART. 6 - PAGAMENTI

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.

Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti.

L'accertamento di tali importi e la conseguente liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

### 6.1 Debiti informativi

MEDIPASS si impegna a garantire l'assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

## ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. in materia di informazione scientifica del farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale MEDIPASS. dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti deputati all'attività di controllo dell'Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l'accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.

La Legge 190/2012 ha inserito all' art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza. Pertanto, la struttura MEDIPASS. deve astenersi dall'attribuire detti incarichi.

## ART. 8 – ASSICURAZIONE

La Società firmataria del presente accordo garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività.

L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

## ART. 9 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa MEDIPASS Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.
- Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i già menzionati soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporgli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina realizzate dal Responsabile.

## ART. 10 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di

Comportamento aziendale reperibile all'indirizzo <http://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.

La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.

La Struttura è tenuta altresì a fornire all'Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

## ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

MEDIPASS si impegna all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

## ART. 12 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.  
A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

## ART. 13 – VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023, previo aggiornamento annuale dell'attività commissionata e del corrispondente valore economico.  
Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.

## ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R..

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Roma

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, li

Il Direttore Generale  
**Dell'Azienda USL di Ferrara**  
Dott.ssa Monica Calamai

---

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
**Società MEDIPASS s.r.l.**  
(Dott. Guglielmo Brayda di Soletto)

---

ALLEGATI:

1. Tabella Volume Committenza
2. Linee Guida e Format referti ECD.

**COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2021-2023 - MEDIPASS**

<b>DISCIPLINA</b>	<b>PRESTAZIONI</b>	<b>Q.TA'</b>
CARDIOLOGIA	Ecocolordopplergrafia cardiaca	75
	Ecodoppler	800

RADIOLOGIA	Ortopanoramica arcate dentarie	35
	Densitometria 400	470
	Eco mammella	70
	Mammografia	150
	RX	400
	Ecografie	600